

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1502-A</sup> (Urgenza)

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

RELATORE **CARCATERRA**, per la maggioranza

Relatore di minoranza: **CAPALOZZA**

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

*nella seduta del 25 luglio 1950*

Aumento dei ruoli organici della magistratura,  
delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri

*Presentata alla Presidenza il 28 dicembre 1950*

### RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'attuale disegno di legge fu discusso innanzi alla Commissione di giustizia in sede legislativa. Per altro, quando già erano stati approvati quattro dei cinque articoli del disegno, fu presentata richiesta di remissione all'Assemblea. Questa relazione, per tanto, dovrà limitarsi all'esposizione di quanto avvenuto in Commissione, dovendosi ritenere — secondo la prassi — che la richiesta di remissione all'Assemblea, pur non togliendo all'Assemblea il potere di riprendere in esame i singoli articoli dello schema già approvato, precluda la possibilità di rinnovare in Assemblea la discussione generale.

Il disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia consta di cinque articoli. Nel primo si stabilisce l'aumento del ruolo organico dei magistrati alla stregua della tabella A alligata alla legge: aumento dei presidenti di sezione di cassazione (e gradi equiparati) da 58 a 70; aumento dei posti di consiglieri di cassazione (ed equiparati) da 251 a 277; aumento dei posti di consiglieri di appello (ed equiparati) da 1.140 a 1.230; aumento dei giudici da 1.852 a 2.152, dei pretori e aggiunti giudiziari da 1.189 a 1.341. Per le cancellerie è previsto un aumento, fra i vari gradi, di 500 posti; e per gli uscieri giudiziari un aumento di 331 unità.

La Commissione ha approvato l'articolo 1, salvo un emendamento alla Tabella A. Si è inteso dal proponente aumentare di altre 6 unità i posti di consiglieri di cassazione e diminuire di altrettanto i posti di presidente di cassazione. L'emendamento fu approvato, nonostante il parere contrario di qualche commissario, il quale rilevava che la Tabella A, in realtà, non fa che immettere nel ruolo organico i 12 posti di presidente di cassazione, attualmente fuori del ruolo. In sostanza: il presentatore dell'emendamento, partiva dal convincimento che i 12 posti in aumento fossero oggi coperti da consiglieri di cassazione, incaricati di funzioni di presidente. La realtà è, invece, che i 12 posti sono occupati da presidenti di cassazione, già definitivamente nominati e promossi, ma in più al vecchio ruolo organico, dimostratosi insufficiente. La proposta ministeriale tendeva a stabilizzare per il futuro l'aumento di posti; mentre, se l'Assemblea accogliesse l'emendamento in parola, l'aumento resterebbe solo sino alla durata della carriera degli attuali 12 presidenti di cassazione, già nominati per le necessità verificatesi e che hanno carattere permanente.

L'articolo 2 del disegno ministeriale disciplinava l'attuazione dell'aumento dell'organico dei magistrati: si stabiliva che i posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati sarebbero stati ripartiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il triennio 1951-1953. Risultava da tale disposizione, che i 90 posti di consigliere di appello, di nuova istituzione, sarebbero stati così distribuiti: 15 per il concorso e 15 per lo scrutinio di ciascuno degli anni 1951, 1952, 1953. Il progetto ministeriale era ispirato — soprattutto per quanto riguardava la attribuzione dei posti di consigliere d'appello — alla considerazione che la legge deve avere effetto per il futuro, e che quindi nessuna considerazione dovesse tenersi del concorso e dello scrutinio dell'anno 1950, concorso e scrutinio già esauriti. Si riteneva, inoltre, dal ministro proponente, che non fosse né equo né giovevole attribuire i posti di nuova istituzione — anche se per la sola metà — al futuro concorso del 1951, con esclusione dei concorsi a scrutini futuri, sia perché in tal modo si sarebbe facilitato sino all'inverosimile il concorso stesso, sia perché gli scrutini e i concorsi del 1951 e del 1952 avrebbero presentata una situazione ben diversa da quella degli anni scorsi, vale a dire scarsità di posti e aumento di concorrenti. La Commissione, a maggioranza,

ritenuto fosse prevalente una considerazione di urgenza (che il progetto subordinava a criteri di selezione), e approvò invece un sistema diverso: sia per la cassazione che per la Corte d'appello, l'aumento dei posti andrà ad avvantaggiare per metà i concorrenti dei concorsi e scrutini già espletati nel 1950, per l'altra metà i concorrenti del prossimo anno 1951. Da rilevare, per altro, che se l'Assemblea dovesse preferire ed approvare tale nuova formulazione dell'articolo, esso dovrebbe tuttavia rivedersi almeno per quanto riguarda i posti di consigliere di appello. Infatti, disponendosi nella nuova formulazione che per i ruoli di consigliere di appello «i posti aumentati... saranno ripartiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1950 e per il 1951», l'Amministrazione interessata si troverà nella difficoltà di dividere esattamente in parti uguali, fra scrutinio e concorso, i 45 posti in aumento per ciascuno dei due prossimi anni.

L'articolo 3, disciplinante l'attuazione dell'aumento di organico per i cancellieri e gli uscieri, è rimasto approvato senza emendamenti.

Con l'articolo 4, approvato senza varianti, si dà al Governo il potere di procedere alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari. Norma quanto mai opportuna. Basti rilevare che le piante organiche dei singoli uffici rispecchiano oramai situazioni di fatto superate di gran lunga dalla realtà. A Roma, per non nominare che la Capitale, il ruolo organico era ed è quello relativo ad una popolazione che in questi ultimi dieci anni si è raddoppiata, e che rispetto all'epoca in cui fu stabilita la pianta, è più che triplicata. La pianta vigente non consente che 99 giudici, 16 consiglieri di appello (15 presidenti di Sezioni e 1 consigliere istruttore), oltre al presidente capo. Già da tempo si sono dovuti applicare, fuori ruolo, altri 16 giudici e 2 presidenti. Così per i cancellieri: in pianta non vi sono che 110 funzionari. Alla stregua del codice di procedura in vigore, dovrebbero esservi almeno tanti cancellieri quanti i giudici, e, in più, funzionari addetti ai vari e molteplici, e a Roma assai gravosi, servizi di archivio, di volontaria giurisdizione, di campione, di cassa, di segreteria, ecc. Così andranno riformate altre piante organiche; e dovrà rivedersi il criterio col quale a capo dei tribunali di talune città sono previsti magistrati di grado IV. Da segnalare la situazione di quei tribunali (come quello di Santa Maria Capua Vetere) che

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

presentano oggi una situazione diversa da quella iniziale, e comunque, non rispondente alla realtà.

Nell'articolo 5 è prevista la copertura della spesa, per la quale il Ministro del tesoro ha dato assicurazione che le entrate occorrenti saranno comprese in un prossimo provvedimento legislativo di variazione allo stato

di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51. Poiché tale provvedimento è in corso di preparazione la Camera sarà in grado di approvare l'attuale disegno di legge, il quale si impone per motivi fatti presenti nella relazione ministeriale.

CARCATERRA, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Allo scopo di non rinviare alle calende greche la immissione di magistrati e di personale ausiliario nei rispettivi ruoli così sparuti e insufficienti, la minoranza non ripropone *in corpore*, in questa sede, gli emendamenti che alcuni deputati, che ne fanno parte, avevano avanzato e difeso in sede di Commissione, nel proposito di un reclutamento ben più largo e comprensivo di quanto non previsto dal disegno n. 1502 al nostro esame.

Col disegno in oggetto, il Ministero di grazia e giustizia ha proposto, fra l'altro, l'aumento di n. 90 posti di Consigliere di Corte di appello e la distribuzione degli stessi nella seguente misura:

n. 30 per le promozioni da conferirsi nell'anno 1951, di cui, a norma dell'ordinamento giudiziario, la metà da attribuirsi a seguito del concorso indetto nell'anno 1950 e l'altra metà a seguito di scrutinio;

n. 30 per le promozioni da conferirsi nell'anno 1952, di cui, a norma dell'ordinamento giudiziario, la metà da attribuirsi a seguito del concorso da indire nell'anno 1951 e l'altra metà a seguito di scrutinio;

n. 30 per le promozioni da conferirsi nell'anno 1953, di cui, a norma dell'ordinamento giudiziario, la metà da attribuirsi a seguito del concorso da indirsi nell'anno 1952 e l'altra metà a seguito di scrutinio.

Il criterio seguito dal Ministero di giustizia nella distribuzione dei posti in aumento è ispirato dalla circostanza che i magistrati chiamati ai concorsi degli anni 1949 e 1950 (rispettivamente per le promozioni da conferirsi negli anni 1950-51) hanno già avuto, quasi tutti, la possibilità di partecipare a concorsi espletati negli anni precedenti, per un numero di posti non inferiore al centinaio per ciascuno dei detti concorsi. È sembrato opportuno riservare ai magistrati entrati in

carriera nell'anno 1935, che sono oltre 250 e provengono da quattro distinti concorsi una aliquota dei nuovi posti di Consigliere di Corte di appello.

Rispetto al testo ministeriale, in conformità alla posizione assunta dinanzi alla competente Commissione legislativa e, *re melius perpensa*, in parziale difformità dell'atteggiamento quivi tenuto da qualche deputato della minoranza, proponiamo alcune modificazioni ed aggiunte:

I. — Al fine di evitare qualsiasi disparità di trattamento fra i magistrati dei vari concorsi, meglio di quanto non possa farlo il disegno di legge ministeriale e tenuto conto del rilevante numero dei magistrati che sono entrati in carriera nell'anno 1935, a seguito di quattro concorsi (il che è per davvero un caso unico negli annali della magistratura), sembra necessario:

a) che tutti i 90 posti in aumento siano attribuiti per concorso, anziché metà per concorso e metà per scrutinio;

b) che, ferma restando l'attribuzione di 30 posti a favore dei promovibili nell'anno 1951 (concorso bandito nell'anno 1950), gli altri 60 posti vengano tutti attribuiti al concorso da indire nell'anno 1951, per le promozioni da conferirsi nell'anno successivo, senza, quindi, riservare 30 di essi al concorso da bandire nell'anno 1952, per le promozioni dell'anno 1953.

In tal modo, si avrebbe il sicuro vantaggio per l'amministrazione della giustizia di nominare rapidamente quali Consiglieri di appello i magistrati più meritevoli dei quattro concorsi del 1935, venendosi così a conseguire sollecitamente gli scopi cui si ispira il progetto ministeriale, senza recare danno ad alcuno.

Si propone, pertanto, che sia approvato un emendamento *ad hoc* all'articolo 2 del di-

segno di legge originario del seguente tenore: « I posti aumentati nel ruolo dei Consiglieri di Corte d'appello ed equiparati saranno attribuiti per un terzo al concorso indetto nell'anno 1950 e per due terzi al concorso da indire nell'anno 1951 ».

Anche l'Associazione nazionale magistrati nell'ordine del giorno emesso recentemente dal suo Comitato direttivo ha richiesto che l'aumento dei posti in organico dei Consiglieri venga ripartito nei due prossimi anni (1951 e 1952), pur ritenendo, diversamente da noi, che non tutti, ma solo i due terzi, siano da assegnare per concorso, mentre l'altro terzo per scrutinio. Ciò non toglie — è bene avvertire — che noi manteniamo in linea generale la nostra posizione contraria al sistema delle promozioni per concorso, sistema che solo in considerazione della contingenza specialissima viene preferito al sistema dello scrutinio.

II. — Il Presidente della Commissione esaminatrice dell'ultimo concorso per uditore giudiziario, nella sua relazione al Ministro a conclusione dei lavori, ha sentito il bisogno di manifestare il suo rammarico per la mancanza di posti disponibili che si sarebbero potuti coprire degnamente con gli idonei del concorso bandito con decreto legislativo 15 aprile 1949.

Ecco, *per extensum*, lo stralcio della relazione:

« Tutti i candidati che hanno conseguito l'idoneità, danno affidamento di essere per l'ottima preparazione giuridica all'altezza del loro compito.

« Purtroppo, gli idonei (349) superano di gran lunga i posti messi a concorso, che sono solo 200, cioè troppo esigui rispetto ai candidati ritenuti degni di entrare in magistratura. In altri recenti concorsi, gli ammessi erano quasi in numero da coprire i posti messi a concorso.

« A conti fatti, risultano esclusi anche i candidati che agli scritti hanno riportato punti alti e che agli orali hanno di poco modificato la loro situazione. Ad esempio, tra i 37 candidati dal punto relativamente ancora alto di 97 solo tre entrano nella graduatoria dei vincitori, mentre, neppure estendendo la graduatoria del solito decimo (articolo 127, dell'ordinamento giudiziario) tutti trovano posto.

« Se la selezione è stata, come non v'è dubbio, rigorosa e se l'organico della magistratura dev'essere aumentato, sembra ottima l'occasione per fare entrare subito tutti gli idonei del concorso nelle file della magistra-

tura, facendo cessare automaticamente le lamentele di piazza sull'arretrato e sul disservizio degli uffici giudiziari, tanto più che con recente provvedimento (riforma del Codice di procedura civile e delle Corti di assise) i compiti della magistratura aumentano notevolmente.

« Il concorso per uditore viene bandito per i posti vacanti al momento del bando, mentre nel periodo necessariamente non breve, in cui il concorso si esaurisce con la nomina dei nuovi uditori, le vacanze crescono fortemente. Ad eliminare questo inconveniente delle vacanze perpetue, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nell'ultimo concorso del 1949 esteso con semplice decreto ministeriale i posti di referendario da coprire al Consiglio di Stato da tre a sei mesi. Non vi è chi non veda come rispetto al numero imponente delle vacanze in magistratura un sistema analogo dovrebbe a maggior ragione adottarsi in via definitiva o quanto meno in via provvisoria, con la legge in corso per aumentare di 580 posti le piante della magistratura. Senza ulteriori spese per altri concorsi ed evitando un grosso concorso, il ritardo nell'aumento dei quadri della magistratura sarebbe evitato con l'estensione della graduatoria dell'attuale concorso. Se si estende per esigenze di servizio, meno sentite, la graduatoria dei concorsi tra magistrati di carriera, più agevolmente e senza pregiudizio per i nuovi aspiranti, che non si sono potuti presentare in questo concorso, si può estendere la graduatoria in esame ».

Stando così le cose, si propone, altresì, un articolo aggiuntivo diretto ad accogliere questa esigenza, così formulato: « I primi posti di uditore giudiziario saranno conferiti a tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito con decreto ministeriale 15 aprile 1949 dal Ministro di grazia e giustizia ».

L'iniziativa è confortata dai seguenti elementi:

1°) Per le eccezionali esigenze generali del servizio giudiziario, nel 1947, furono reclutati ben 300 magistrati, con la denominazione di « incaricati di funzioni giudiziarie », senza esami;

2°) In tre concorsi precedenti, per la penuria dei concorrenti, molti vincitori conseguirono appena l'idoneità, con 91 posti;

3°) Le esigenze generali del servizio giudiziario sono ora più gravi che non quelle del 1947: si è deliberato per ciò l'aumento di 580 unità oltre l'organico attuale;

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4°) Con le piante organiche in vigore vi sono già 400 vacanze: la deficienza numerica del personale della magistratura quindi è attualmente di ben 980 unità;

5°) Per reclutare 980 uditori occorreranno per lo meno tre concorsi, il cui espletamento richiederà, al minimo, il decorso di quattro anni, durante i quali ancora moltissime altre vacanze si verificheranno;

6°) Si potrebbe obiettare che tale nomina verrebbe a stabilire il principio che nei concorsi successivi basterà essere idonei per conseguire la nomina, il provvedimento perocché è da considerarsi di carattere strettamente eccezionale, (come eccezionale fu il reclutamento senza esami, di trecento magistrati nel 1947) in relazione sia alla buona preparazione dimostrata dai 149 idonei e sia, soprattutto, alle attuali particolari esigenze del servizio giudiziario che non potranno essere soddisfatte col bandire un unico concorso per 980 posti. Se si addivenisse a questa determinazione si andrebbe incontro al sicuro dilemma, o di non poter coprire tutti i posti, o di reclutare moltissimi candidati scadenti, idonei soltanto col minimo dei voti.

Il problema, già tanto grave, potrebbe essere parzialmente risolto con la nomina dei 149 candidati dell'ultimo concorso che hanno conseguito l'idoneità: 34 con voti 97; 32 con voti 96; 19 con voti 95; 14 con voti 94; 16 con voti 93; 11 con voti 92 e 23 con voti 91.

Per superare ogni resistenza, sarà bene ricordare che v'è già un precedente legislativo — sia pure non della larga portata contenuta nel nostro articolo aggiuntivo — ed è quello della legge 9 maggio 1950, n. 281, sulla graduatoria del concorso magistrale B-6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 1950, pag. 1668.

III. — Chiediamo la soppressione dell'articolo 4, che concede al Governo un potere discrezionale troppo vasto e pericoloso tanto più che la revisione delle piante organiche va fatta in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, che non si può più a lungo rinviare.

IV. — È da rilevare, altresì, che, rispetto ai posti di giudice, pochi sono quelli relativi ai Consiglieri di appello, mentre, con la istituzione dei tribunali di assise, appare evidente la necessità di un aumento maggiore.

In tal senso, proponiamo un ritocco alla tabella.

Non ci nascondiamo che vi siano altri gravi problemi, altre esigenze, altre rivendicazioni: basterebbe accennare alla richiesta dei primi pretori di entrare, per anzianità nel ruolo dei Consiglieri di appello.

Ma questa è una legge urgente, e non possono qui essere risolte questioni di lunga indagine, che trovano la loro sede naturale nella riforma dell'ordinamento giudiziario.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di cinquecentottanta posti secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Il ruolo organico degli uscieri giudiziari è aumentato di trecentonovantuno posti secondo la tabella *C* annessa alla presente legge.

ART. 2.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno ripartiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il triennio 1951-1953.

ART. 3.

I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per metà, al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra metà, al personale di 4<sup>a</sup> categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Al conferimento dei posti anzidetti si provvederà con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di età purché gli aspiranti non abbiano superato l'età di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche

DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di cassazione ed equiparati saranno ripartiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il 1950 e per il 1951.

Egualemente dovrà procedersi nella ripartizione dei posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati.

ART. 3.

*Identico.*

ART. 4.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.

ART. 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge valutata in milioni . . . . . sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge contenente il provvedimento di variazioni allo stato di previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 ( provvedimento).

ART. 5.

*Identico.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A  
del Ministero

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA (Gruppo A)			
Grado	1°	Primo Presidente della Corte suprema di cassazione . . . . .	Numero dei posti 1
»	2°	Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione — Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	» » 2
»	3°	Presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte suprema di cassazione — Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . . . .	» » 70
»	4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione . . . . .	» » 277
»	5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello . . . . .	» » 1.230
»		Primi pretori . . . . .	» » 130
»	6°	Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari . . . . .	» » 2.152
»	7°		
»	8°		
»	9°	Pretori e aggiunti giudiziari . . . . .	» » 1.341
»	10°-11°	Uditori giudiziari . . . . .	» » 350
Totale . . . . .			Numero dei posti 5.553

TABELLA B  
del Ministero

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE  
(Gruppo B)

Grado	6°	Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della procura generale della Corte suprema di cassazione — Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello . . . . .	Numero dei posti 46
»	7°	Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe . . . . .	» » 627
»	8°	Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe . . . . .	» » 897
»	9°	Primi cancellieri e primi segretari . . . . .	» » 1.675
»	10°	Cancellieri e segretari di 1ª classe . . . . .	» » 2.230
»	11°	Cancellieri e segretari di 2ª classe . . . . .	
Totale . . . . .			Numero dei posti 5.475

TABELLA C  
del Ministero

PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

Uscieri capi . . . . .	N.	100
Uscieri . . . . .	»	1.200
Totale . . . . .		N. 1.300



DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A  
della Commissione

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA  
(Gruppo A)

Grado	1°	<i>Identico.</i>		
»	2°	<i>Identico.</i>		
»	3°	Presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte suprema di cassazione - Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . . . .	Numero dei posti	64
»	4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione . . . . .	»	283
»	5°	<i>Identico.</i>		
»	6°	<i>Identico.</i>		
»	7°	<i>Identico.</i>		
»	8°	<i>Identico.</i>		
»	9°	<i>Identico.</i>		
»	10°-11°	<i>Identico.</i>		

TABELLA B  
della Commissione

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE  
(Gruppo B)

*Identico.*

TABELLA C  
della Commissione

PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

*Identico.*